



## Regolamento di funzionamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento

[D.R. n. 1826/2024 del 31 luglio 2024 - Emanazione](#)

### Articolo 1

#### Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento (di seguito Collegio), istituito ai sensi dell'art. 27-*bis* dello Statuto e degli artt. 121-*bis*, 121-*ter* e 121-*quater* del Regolamento Generale di Ateneo.
2. Il Collegio ha la finalità di promuovere e sviluppare il coordinamento tra i diversi dipartimenti e tra questi e il Rettore, il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione, nonché favorire la sinergia con il Direttore generale e gli altri dirigenti. Per il conseguimento di tali finalità esercita funzioni propositive e consultive.
3. Su richiesta del Rettore, del Senato accademico o del Consiglio di Amministrazione, il Collegio esprime pareri su materie di interesse comune dei dipartimenti.

### Articolo 2

#### Componenti del Collegio

1. Il Collegio è composto dai Direttori dei Dipartimenti. Alle sedute partecipa un Segretario verbalizzante, senza diritto al voto, individuato secondo le modalità organizzative interne definite dal Direttore Generale.

### Articolo 3

#### Il Coordinatore

1. Il Collegio designa al suo interno il Coordinatore, che resta in carica per un anno accademico e non può essere designato per un secondo mandato consecutivo.
2. Il Coordinatore è designato tenendo conto del principio di rotazione della rappresentatività dei settori culturali previsti dall'art. 13, comma 20, dello Statuto. Il principio di rotazione non trova applicazione nel caso di mandati di durata inferiore a sei mesi.
3. In caso di dimissioni del Coordinatore, queste devono essere presentate al Collegio che procederà a una nuova designazione con le modalità previste dal precedente comma 2.
4. Nelle ipotesi di assenza o impedimento, anche per dimissioni anticipate, il Coordinatore è sostituito dal Decano dei componenti del Collegio.

5. Il Coordinatore stabilisce il calendario annuale delle sedute, convoca e dirige le sedute, fissa l'ordine del giorno, redige il verbale con l'assistenza del Segretario verbalizzante e lo sottoscrive, invita persone esterne al Collegio, trasmette le proposte del Collegio al Rettore e al Direttore generale e i pareri richiesti dal Rettore, dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.

#### Articolo 4 Sedute del Collegio

1. Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l'anno, con cadenza trimestrale.
2. Il Coordinatore può convocare il Collegio ogni qualvolta lo ritenga necessario, o su motivata richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti del Collegio.
3. Alle sedute del Collegio possono partecipare il Rettore e il Direttore generale nonché, su invito del Coordinatore, i Prorettori, i Delegati del Rettore, i Presidenti dei Sistemi e i Direttori dei Centri di Ateneo, i Presidenti delle Scuole interdipartimentali, il Presidente del Consiglio Studentesco e i Dirigenti, e qualunque persona la cui presenza sia ritenuta utile per la discussione di singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno, tra cui anche funzionari dell'Università di Pisa e/o esperti nelle materie discusse.
4. La convocazione deve essere effettuata almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta, salvo casi d'urgenza, mediante comunicazione scritta via posta elettronica a ciascun componente del Collegio. Il Collegio dovrà essere convocato, di regola, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 2. La convocazione deve essere inviata, con gli stessi tempi e modalità, al Rettore e al Direttore Generale, nonché a tutti i soggetti invitati dal Coordinatore ai sensi del comma 3.
5. Il Coordinatore stabilisce il calendario annuale delle sedute e fissa l'ordine del giorno. Argomenti proposti da almeno cinque componenti del Collegio sono inseriti, purché la richiesta pervenga per scritto al Coordinatore e a tutti i componenti del Collegio almeno otto giorni prima della seduta.
6. L'avviso di convocazione deve indicare:
  - a. la data e l'ora di convocazione della seduta;
  - b. la modalità operativa di svolgimento della seduta in presenza o eccezionalmente in modalità telematica per tutti o per alcuni componenti del Collegio, nel rispetto del Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica;
  - c. il luogo in cui si svolge la seduta, in caso di modalità telematica la seduta si considera sempre tenuta presso l'Università di Pisa;
  - d. l'ordine del giorno, con indicazione degli argomenti richiesti dai componenti del Collegio ai sensi del precedente comma 5;
  - e. l'indicazione delle persone invitate e dei motivi della partecipazione, nonché eventuali altre indicazioni in ordine allo svolgimento della seduta.
7. Di ogni seduta formale del Collegio deve essere redatto apposito verbale da sottoscrivere a cura del Coordinatore e del Segretario verbalizzante.
8. I componenti del Collegio devono intervenire alle sedute personalmente o, in caso di assenza o impedimento, attraverso la presenza del Vicedirettore.
9. Le sedute sono valide se:

- tutti i componenti sono stati regolarmente convocati secondo le modalità indicate al precedente comma 4;
- sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.

10. Le decisioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

11. Il Coordinatore può riunire informalmente il Collegio, al di fuori delle sedute convocate per l'esercizio delle sue funzioni propositive e consultive, per discutere di questioni di comune interesse.

#### Articolo 5

##### Approvazione e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento e le successive modifiche sono approvati dal Collegio a maggioranza dei componenti.

2. Il Regolamento, dopo il passaggio agli organi di Ateneo, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nell'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo.

#### Articolo 6

##### Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente nell'Ateneo